

**STP (Società tra Professionisti)**

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti  
Corporate Tax Consultancy**

**Sede Legale:** 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

**Ufficio di Brescia:** 25124 BRESCIA, Via Rodi n. 27 - Tel. 030/2426211

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. MI - 2647912

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)

e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnersservizi@legalmail.it](mailto:saccopartnersservizi@legalmail.it)

*A tutta la Spett.le Clientela*

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04 DEL 12/06/2023  
“Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas”  
I° e II° trimestre 2023**

**BONUS ENERGETICI PER LE IMPRESE**

Argomento	Descrizione																									
<b>Costi dell’energia</b>	<p>Confermati anche per il secondo trimestre 2023 i bonus energetici a favore delle imprese, ma con aliquote agevolative ridotte rispetto a quelle applicate relativamente al primo trimestre dell’anno.</p> <p>Credito imposta bonus energetici – 1° e 2° trimestre 2023 a confronto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti beneficiari</th> <th>Imprese energivore</th> <th>Imprese non energivore</th> <th>Imprese gasivore</th> <th>Imprese non gasivore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I trimestre 2023</td> <td>45%</td> <td>35%</td> <td>45%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Codice Tributo F24</td> <td>7010</td> <td>7011</td> <td>7012</td> <td>7013</td> </tr> <tr> <td>II trimestre 2023</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Codice Tributo F24</td> <td>7015</td> <td>7016</td> <td>7017</td> <td>7018</td> </tr> </tbody> </table>	Soggetti beneficiari	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore	I trimestre 2023	45%	35%	45%	45%	Codice Tributo F24	7010	7011	7012	7013	II trimestre 2023	20%	10%	20%	20%	Codice Tributo F24	7015	7016	7017	7018
	Soggetti beneficiari	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore																					
I trimestre 2023	45%	35%	45%	45%																						
Codice Tributo F24	7010	7011	7012	7013																						
II trimestre 2023	20%	10%	20%	20%																						
Codice Tributo F24	7015	7016	7017	7018																						
	<p>Imprese non energivore e non gasivore destinatarie del bonus nel 1° e 2° trimestre 2023 che si riforniscono dagli stessi venditori del 1° trimestre 2019: tali soggetti entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus dovranno comunicare al cliente il calcolo dell’incremento dei costi energetici e l’importo del credito di imposta.</p> <p>Per i crediti domestici, diversi da quelli titolari del bonus sociale, è previsto un contributo fisso a parziale compensazione delle spese di riscaldamento per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.</p>																									

Argomento	Descrizione						
	Di seguito riepilogo dei codici tributi precedenti:						
	<b>Beneficiari</b>	<b>I trimestre 2022</b>	<b>I trimestre 2022</b>	<b>III trimestre 2022</b>	<b>Ottobre Novembre 2022</b>	<b>Dicembre 2022</b>	<b>I trimestre 2023</b>
		<b>✘</b>	<b>✘</b>	<b>✘✘</b>	<b>✘✘</b>	<b>✘✘</b>	<b>✘✘✘</b>
	Imprese energivore	20%	25%	25%	40%	40%	45%
	Codice Tributo F24	6960	6961	6968	6983	6993	7010
	Imprese non energivore	-	15%	15%	30%	30%	35%
	Codice Tributo F24	-	6963	6970	6985	6995	7011
	Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%	40%	45%
	Codice Tributo F24	6966	6962	6969	6984	6994	7012
	Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%	40%	45%
	Codice Tributo F24	-	6964	6971	6986	6996	7013
	Legenda termini di utilizzo:						
	✘ Utilizzato entro lo scorso 31/12/2022						
	✘✘ Utilizzare entro 30/09/2023						
	✘✘✘ Utilizzare entro 31/12/2023						

Argomento	Descrizione
<p><b>Il credito d'imposta</b></p>	<p>Tutti i crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 Dicembre 2023.</li> <li>- Non occorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui gli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.</li> <li>- Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</li> <li>- Sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri oggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.</li> </ul>
<p><b>Bonus sociale per elettricità e gas</b></p>	<p>La legge 56/2023 ha confermato anche per il secondo trimestre 2023 il potenziamento del bonus sociale per l'energia elettrica ed il gas. In particolare è stato disposto che l'Arera, ridetermini per il trimestre 1° aprile – 30 giugno 2023 le agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturali. È stata inoltre estesa la platea delle famiglie ammesse ai benefici. Infatti, per il periodo 1°Aprile – 31 Dicembre 2023 è stato elevato da 20.000 a 30.000 euro, il valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali per l'energia elettrica e il gas per le famiglie numerose con almeno quattro figli.</p>
<p><b>Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati</b></p>	<p>La legge 56/2023 ha introdotto un nuovo contributo a favore dei clienti domestici, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, a parziale compensazione delle spese di riscaldamento. Tale contributo spetta, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2023, qualora, con riferimento a ciascuno di detti mesi, la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.</p>

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**

